Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 201

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 13 agosto 1966 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Il Ministro per l'interno, in seguito a parere della Commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile:

RONCONE Pasqualino, guardia di pubblica sicurezza, il 10 luglio 1964 in Genova, località Foce.

RIZZO Venero, il 13 luglio 1964 in Messina.

SANTORO Filippo, guardia di pubblica sicurezza, il 13 luglio 1964 in Messina.

DOMENEGHETTI Cesare, l'8 agosto 1964 in Loreo (Rovigo).

LANZIELLO Vincenzo, vigile scelto del fuoco, il 27 novembre 1964 in Aversa (Caserta).

IACOLARE Andrea, vigile del fuoco, il 27 novembre 1964 in Aversa (Caserta).

PSALIDI Mario, il 6 gennaio 1965 in Venezia.

CAIAZZI Giuliana, il 10 febbraio 1965 in Roma.

ANDREONI Enzo, il 12 aprile 1965 in Varedo (Milano).

BELOTTI Paolo, il 12 aprile 1965 in Varedo (Milano).

PIREDDA Salvatore, il 12 aprile 1965 in Varedo (Milano).

GIULIANI Primo, guardia comunale, il 25 maggio 1965 in Sedriano (Milano).

GUZZO Antonio, guardia di pubblica sicurezza, l'8 giugno 1965 in Roma.

RIZZO Luigi, guardia di pubblica sicurezza, l'8 giugno 1965 in Roma.

REINA Gaetano, vigile del fuoco, il 12 e 26 giugno 1965 in Trapani.

AIELLO Vincenzo, carabiniere, il 25 giugno 1965 in Ardore, frazione San Nicola (Reggio Calabria).

BONIVENTO Agostino, sacerdote, il 29 giugno 1965 in Chioggia (Venezia).

NOBILI Felice, il 30 giugno 1965 in Rivodutri, località Ponte Crispolti (Rieti).

RINALDI Arcangelo, il 1° luglio 1965 in Anzio (Roma).

ENRICO Rinaldo, coadiutore del ruolo tecnico dei Servizi antincendi, il 5 luglio 1965 in Genova, località Nervi, Bogliasco, La Foce.

CAVALLETTI Dante, vigile del fuoco, il 5 luglio 1965 in Genova, località Nervi.

MAGNANEGO Elio, vigile del fuoco, il 5 luglio 1965 in Genova, località La Foce.

BIANCHETTI Gian Mauro, il 10 luglio 1965 in Villadossola, località Casa dei Conti (Novara).

AMMIRATA Carmelo, cannoniere ordinario della Marina militare, l'11 luglio 1965 in Lerici (La Spezia).

CORBIA Giovanni, guardia di pubblica sicurezza, il 26 luglio 1965 in Bosa Marina (Nuoro).

SCALETTA Francesco, guardia di pubblica sicurezza, il 26 luglio 1965 in Bosa Marina (Nuoro).

CAZZETTA Nicola, il 1° agosto 1965 in Massafra, località Chiatona (Taranto).

IAVERNARO Bonaventura, il 1° agosto 1965 in Massafra, località Chiatona (Taranto).

PICCINNO Gianfranco, il 1° agosto 1965 in Massafra, località Chiatona (Taranto).

BIANCO Mario, vigile scelto del fuoco, il 22 agosto 1965 in Torino.

FEDELE Paolo, vigile scelto del fuoco, il 24-27 agosto 1965 in Genova.

SCOTTO Giuseppe, vigile scelto del fuoco, il 24-27 agosto 1965 in Genova.

FERRARI Osvaldo, vigile del fuoco, il 24-27 agosto 1965 in Genova.

PARODI Stefano, vigile del fuoco, il 24-27 agosto 1965 in Genova.

MACERA Mario, capo nocchiero di porto, il 2 settembre 1695 in Roma, località Ponte Galeria.

MOI Dino, sergente nocchiero di porto, il 2 settembre 1965 in Roma, località Ponte Galeria e Maccarese.

SERBANTE Angelo, nocchiero di porto, il 2 settembre 1965 in Roma, località Ponte Galeria e Maccarese.

COPPOLA Giovanni, marinaio, il 2 settembre 1965 in Roma, località Ponte Galeria e Maccarese.

(5265)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 luglio 1966, n. **615**.

Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I.

NORME GENERALI

Art. 1.

L'esercizio di impianti termici, alimentati con combustibili minerali solidi o liquidi, a ciclo continuo o occasionale, nonchè l'esercizio di impianti industriali e di mezzi motorizzati, che diano luogo ad emissione in atmosfera di fumi, polveri, gas e odori di qualsiasi tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e di costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o privati, sarà sottoposto alle norme di cui alla presente legge.

Art. 2.

Ai fini della prevenzione dell'inquinamento atmosferico, il territorio nazionale è suddiviso in due «zone» di controllo, denominate rispettivamente zona *A* e zona *B*.

La zona *A* comprende:

1) i Comuni dell'Italia centro-settentrionali con popolazione da settantamila a trecentomila abitanti, ovvero con popolazione inferiore, ma con caratteristiche industriali o urbanistiche o geografiche o meteorologiche particolarmente sfavorevoli nei riguardi dell'inquinamento atmosferico, secondo il giudizio della Commissione centrale di cui all'articolo 3;

2) i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare con popolazione da trecentomila abitanti ad un milione, ovvero con popolazione inferiore, ma con caratteristiche industriali o urbanistiche o geografiche o meteorologiche particolarmente sfavorevoli nei riguardi dell'inquinamento atmosferico secondo il giudizio della predetta Commissione centrale;

3) le località che, a parere della stessa Commissione, rivestano un particolare interesse pubblico.

La zona *B* comprende:

1) i Comuni dell'Italia centro-settentrionale con popolazione superiore a 300.000 abitanti ed i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

2) i Comuni di cui sopra, con popolazione anche inferiore a quelle sopra indicate, purchè presentanti caratteristiche industriali o urbanistiche o geografiche o meteorologiche particolarmente sfavorevoli nei riguardi dell'inquinamento atmosferico, secondo il giudizio della predetta Commissione centrale.

Alla ripartizione dei Comuni interessati nelle due zone previste dal presente articolo, sarà provveduto con decreto del Ministro per la sanità, previo parere della Commissione centrale di cui all'articolo 3.

Il Ministro per la sanità, con le stesse forme, può assegnare un Comune, su richiesta debitamente motivata, ad una delle due zone, indipendentemente dal numero dei suoi abitanti e dalla ubicazione geografica.

Art. 3.

Presso il Ministero della sanità è istituita una Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, così composta:

dal direttore generale dei servizi per l'igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanità, che la presiede;

dal direttore generale e dall'ispettore generale capo dei servizi antincendi e di protezione civile del Ministero dell'interno;

dal direttore generale dell'urbanistica ed opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici;

dal direttore generale delle fonti di energia del Ministero dell'industria;

dal direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria;

dal direttore generale della motorizzazione civile del Ministero dei trasporti;

dal presidente della seconda sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

dal capo dell'Ispettorato medico centrale del lavoro;

dal capo dei laboratori di chimica e dal capo dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità;

da un rappresentante del Consiglio superiore di sanita scelto fra i docenti universitari d'igiene;

da un rappresentante del Ministero per la ricerca scientifica scelto fra docenti universitari di chimica-fisica o chimica industriale;

da un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

da un esperto di meteorologia;

da un rappresentante dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

da un rappresentante della Stazione sperimentale dei combustibili;

da un rappresentante dell'Associazione termotecnica italiana.

Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanità, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

La Commissione, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti o di categorie interessate.

Ai componenti della Commissione centrale spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 4.

La Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico:

a) esamina qualsiasi materia inerente all'inquinamento atmosferico;

b) esprime parere su tutte le questioni relative all'inquinamento atmosferico che siano sottoposte al suo esame da parte di enti pubblici e privati;

c) promuove studi e ricerche su problemi attinenti all'inquinamento atmosferico.

Art 5.

In ogni capoluogo di regione, nella quale almeno un Comune risulti interessato alla presente legge, è istituito presso l'ufficio del medico provinciale un Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico, così composto:

dal presidente della regione, ove questa sia già costituita, o in mancanza, dal presidente della Amministrazione provinciale del capoluogo di regione, che la presiede;

dall'assessore alla sanità della regione ove questa sia costituita, o, in mancanza, dall'assessore alla sanità della Provincia capoluogo della regione che presiede in caso di assenza del presidente;

dal medico provinciale del capoluogo della regione;

dall'ufficiale sanitario del capoluogo della regione;

dal provveditore regionale alle opere pubbliche;

dal capo dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile;

dai direttori dei reparti medico-micrografico e chimico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi del capoluogo della regione;

da un esperto meteorologo;

dall'ispettore di zona e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco del capoluogo della regione;

dal direttore della locale sezione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

dal capo dell'Ispettorato medico regionale del lavoro;

da un rappresentante delle Province della regione;

da un rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia;

dal presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura del capoluogo della regione, e da un suo esperto.

Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Il Comitato, per l'esame di determinati problemi, può avvalersi dell'opera di tecnici e di esperti e può sentire i rappresentanti di enti o di categorie interessate.

Dovrà sentire inoltre i medici provinciali e gli ufficiali sanitari delle Province e dei Comuni di volta in volta interessati.

Il Comitato, nominato con decreto del Ministro per la sanità, dura in carica tre anni.

Ai componenti del Comitato regionale spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 6.

Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico:

a) esamina qualsiasi questione inerente all'inquinamento atmosferico nell'ambito regionale;

b) esprime parere sui provvedimenti da adottarsi dalle Amministrazioni comunali a norma della presente legge;

c) promuove studi, ricerche e iniziative concernenti la lotta contro l'inquinamento atmosferico.

Art. 7.

Le Amministrazioni provinciali debbono istituire entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge un servizio di rilevamento dell'inquinamento atmosferico, avvalendosi dell'opera dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, ovvero degli istituti di igiene o di altri istituti e laboratori, purchè questi siano all'uopo autorizzati dal Ministero della sanità.

Al servizio di cui al comma precedente possono provvedere direttamente anche i singoli Comuni che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino all'Amministrazione provinciale la relativa deliberazione approvata nei modi di legge.

CAPO II.

IMPIANTI TERMICI - INSTALLAZIONI

Art. 8.

Nelle zone *A* e *B* previste dal precedente articolo 2, ogni impianto termico di potenzialità superiore alle 30 mila Kcal/h, nonchè i locali e le relative installazioni, devono possedere i requisiti tecnici e costruttivi atti ad assicurare un idoneo funzionamento, secondo le norme stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 9.

Per l'installazione di un nuovo impianto termico di cui al precedente articolo 8 o per la trasformazione o l'ampliamento di un impianto preesistente, il proprietario o possessore deve presentare domanda corredata da un progetto particolareggiato dell'impianto — con l'indicazione della potenzialità in Kcal/h — al comando provinciale dei vigili del fuoco, che lo approva dopo avere constatato la corrispondenza dell'impianto alle norme stabilite dal regolamento.

Avverso la mancata approvazione del progetto dell'impianto, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al prefetto.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Chiunque installa, trasforma o amplia un impianto termico di cui al precedente articolo 8, senza la preventiva approvazione di cui al presente articolo, è punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire un milione.

Art. 10.

Entro 15 giorni dalla installazione o dalla trasformazione o dall'ampliamento dell'impianto, l'utente deve fare denuncia, indicando anche la potenzialità in Kcal/h, al comando provinciale dei vigili del fuoco che provvederà ad effettuare il collaudo dell'impianto verificandone la rispondenza con le norme stabilite nel regolamento.

Avverso l'esito negativo di tale collaudo è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica al prefetto.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

Chiunque ometta nel termine prescritto di fare la denuncia di cui sopra, è punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 50 mila.

Chiunque metta in funzione, senza attendere il collaudo di cui al primo comma del presente articolo, un impianto termico, è punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 150 mila.

CAPO III.

COMBUSTIBILI

Art. 11.

I combustibili usati per il funzionamento degli impianti termici di cui al precedente articolo 8 nei Comuni appartenenti alle zone *A* e *B* devono possedere determinate caratteristiche merceologiche e il loro impiego deve essere subordinato alle condizioni specificate negli articoli seguenti.

Art. 12.

Sono esenti da qualsiasi limitazione di impiego i seguenti combustibili, aventi le caratteristiche sottoindicate:

combustibili gassosi (metano e simili);

distillati di petrolio (kerosene, gasolio, ecc.) con contenuto in zolfo non superiore all'1,10 per cento;

coke metallurgico e da gas, con contenuto in materie volatili fino al 2 per cento e contenuto in zolfo fino all'1 per cento;

antracite e prodotti antracitosi con materie volatili fino al 13 per cento e zolfo fino al 2 per cento;

legna e carbone di legna.

La Commissione centrale di cui all'articolo 3, potrà, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, proporre l'esenzione da qualsiasi limitazione di eventuali prodotti combustibili che, a seguito di perfezionamenti tecnici, venissero ad acquisire caratteristiche analoghe a quelli indicati nel presente articolo.

Le esenzioni proposte verranno disposte, ove ritenute giustificate, con decreto del Ministro per la sanità.

Art. 13.

Sono consentiti con le limitazioni appresso indicate, i seguenti combustibili:

olii combustibili fluidi con viscosità fino a 5 gradi Engler alla temperatura di 50° C. e contenuto di zolfo non superiore al 3 per cento. La viscosità degli olii cui si fa riferimento nel presente testo si intende sempre determinata in gradi Engler alla temperatura di 50° C; nel caso degli olii con viscosità superiore a 4 gradi Engler, è obbligatorio l'impiego di adeguata apparecchiatura di riscaldamento. L'impiego degli olii di cui sopra è libero nella zona *A*; nella zona *B* è libero per gli impianti industriali e per quelli superiori a 500 mila Kcal/h, mentre è consentito fino al 31 dicembre 1969 per gli impianti non industriali di potenzialità fino a 500 mila Kcal/h. I Comuni tuttavia potranno, con deliberazione del Consiglio comunale, stabilire un termine più breve per zone ed aree determinate;

olii combustibili con viscosità superiori a 5 gradi Engler e contenuto in zolfo non superiore al 4 per cento. Il loro impiego è limitato, previa domanda all'Amministrazione comunale, agli impianti industriali ed a quelli di potenzialità superiore a un milione di Kcal/h, per unità termica, con accertamento continuo della piena efficienza della combustione, da eseguirsi mediante il controllo delle emissioni, di cui all'articolo 15;

carboni da vapore con materie volatili fino al 23 per cento e zolfo fino all'1 per cento. Il loro impiego è consentito, previa domanda all'Amministrazione comunale, limitatamente alle caldaie con grosse camere di combustione ed a caricamento meccanico che, per le loro caratteristiche tecniche, richiedono l'uso di carboni a fiamma lunga, e sempre con accertamento della piena efficienza della combustione, da eseguirsi mediante il controllo delle emissioni, di cui all'articolo 15;

carboni da vapore con materie volatili fino al 35 per cento e con zolfo fino all'1 per cento; l'impiego è consentito nello stesso modo dei carboni di cui sopra salvo decisione contraria dell'Amministrazione comunale;

agglomerati (mattonelle, ovuli) con contenuto in materie volatili fino al 13 per cento e zolfo fino al 2 per cento. Il loro impiego è libero soltanto per stufe destinate al riscaldamento di singoli locali;

ligniti e torbe. Il loro impiego è vietato nella zona *B*.

Chiunque intenda impiegare per gli impianti termici di cui all'articolo 8 i combustibili soggetti alle limitazioni di cui al precedente comma, deve presentare domanda debitamente motivata e documentata al sindaco del Comune che provvederà sentito il comando provinciale dei vigili del fuoco e l'ufficiale sanitario.

Contro i provvedimenti di diniego, l'interessato può ricorrere entro 30 giorni al prefetto.

Art. 14.

Chiunque impiega per il funzionamento degli impianti termici di cui al precedente articolo 8 combustibili non corrispondenti alle caratteristiche stabilite nei

precedenti articoli o in modo difforme alle prescrizioni ivi contenute è punito con l'ammenda da lire 30 mila a lire 300 mila.

Con l'entrata in vigore della presente legge i commercianti di combustibili dovranno precisare in apposito documento, o sulla fattura rilasciata all'utente, le caratteristiche merceologiche del combustibile venduto.

Ove il fatto previsto dal primo comma dipenda esclusivamente dal combustibile e risulti provata la responsabilità del fornitore la penalità ricadrà su quest'ultimo e sarà raddoppiata rispetto alle cifre indicate nel primo capoverso.

Capo IV.
CONDUZIONE - VIGILANZA

Art. 15.

Tutti gli impianti termici devono essere condotti in maniera idonea, così da assicurare una combustione quanto più perfetta possibile al fine di evitare i danni ed i pericoli di cui all'articolo 1 della presente legge.

Nel regolamento di esecuzione della presente legge saranno stabilite le norme per il controllo dei fumi e delle emissioni in genere, nonchè i limiti massimi ammissibili di materie inquinanti nei fumi e nelle emissioni predette.

Chiunque, nella conduzione degli impianti termici, dia luogo ad emissione di fumi aventi contenuti di materie inquinanti superiori ai limiti stabiliti dal regolamento, è punito con l'ammenda da lire 5000 a lire 50.000. I limiti di tollerabilità di tali fumi saranno stabiliti dal regolamento.

Al conduttore di impianti termici in caso di recidiva nel reato di cui al comma precedente, può essere revocato il patentino di abilitazione.

Art. 16.

Il personale addetto alla conduzione di un impianto termico di potenzialità superiore a 200.000 Kcal/h deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato dall'Ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale saranno fissate le norme relative all'autorizzazione ad istituire i corsi, la durata di essi, le modalità di ammissione, i programmi e le norme concernenti gli esami.

Con lo stesso decreto saranno inoltre stabilite le località sedi di esami.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sono ordinate, a periodi non maggiori di dieci anni, revisioni parziali o generali dei patentini di abilitazione alla conduzione di impianti termici.

Il patentino di cui al primo comma diverrà obbligatorio entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto indicato nel secondo comma.

Art. 17.

In ogni Provincia è istituito presso l'Ispettorato provinciale del lavoro un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici a norma del precedente articolo 16; copia di tale registro deve essere tenuta presso il comando provinciale dei vigili del fuoco.

Art. 18.

Chiunque conduca un impianto termico di potenzialità superiore a 200.000 Kcal/h senza essere munito del patentino di cui al precedente articolo 16 è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 30.000.

Art. 19.

La vigilanza sugli impianti termici, sulla loro conduzione, sui combustibili e sulle emissioni è effettuata dai comandi provinciali dei vigili del fuoco, con controlli periodici o su indicazioni della competente autorità sanitaria o degli organi di controllo previsti dalla presente legge.

I comandi provinciali dei vigili del fuoco, ai fini della predetta vigilanza, hanno la facoltà di procedere a sopraluoghi ed a prelievi di campioni di combustibili. I predetti comandi possono richiedere la collaborazione dei competenti uffici tecnici comunali.

I campioni di combustibili prelevati devono essere inviati per gli esami e le analisi ai laboratori provinciali di igiene e profilassi, o ad altri laboratori all'uopo autorizzati dal Ministro per la sanità.

Quando dall'analisi risulti che i combustibili non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge e dal regolamento, il capo del laboratorio trasmette denuncia al medico provinciale, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica all'utente dell'impianto termico al quale è stato fatto il prelievo ed al comando provinciale dei vigili del fuoco che ha eseguito il prelievo stesso, il risultato dell'analisi.

Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli interessati possono presentare al medico provinciale istanza di revisione, in bollo, unendo la ricevuta di versamento effettuato presso la tesoreria provinciale, della somma che sarà indicata nel regolamento.

Le analisi di revisione sono eseguite presso l'Istituto superiore di sanità, entro il termine massimo di mesi due. In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico provinciale trasmette entro 15 giorni, le denuncie all'autorità giudiziaria.

I comandi provinciali dei vigili del fuoco devono segnalare all'ufficiale sanitario comunale, al medico provinciale e al Comitato regionale di cui all'articolo 5 tutte le trasgressioni alle disposizioni della presente legge, del regolamento di esecuzione e dei regolamenti locali, riscontrate nell'eseguire i controlli di cui al primo comma del presente articolo, o delle quali fossero comunque a conoscenza.

Capo V.
INDUSTRIE

Art. 20.

Tutti gli stabilimenti industriali, oltre agli obblighi loro derivanti dalla classificazione come lavorazioni insalubri o pericolose, di cui all'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, devono, in conformità al regolamento di esecuzione della presente legge, possedere impianti, installazioni o dispositivi tali da contenere

entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consenta la emissione di fumi o gas o polveri o esalazioni che, oltre a costituire comunque pericolo per la salute pubblica, possano contribuire all'inquinamento atmosferico.

Su richiesta delle autorità comunali o provinciali interessate, l'accertamento del contributo all'inquinamento atmosferico da parte degli stabilimenti industriali, è affidato al Comitato regionale di cui all'articolo 5.

A tal fine, il Comitato regionale, ove lo ritenga necessario, delega per i sopralluoghi agli stabilimenti industriali una apposita Commissione provinciale composta dal medico provinciale che la presiede, da un rappresentante del Comune, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco, dal direttore del laboratorio chimico provinciale, da un ispettore del lavoro, da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, da un esperto di chimica-fisica, da un esperto in chimica industriale designati dal Comitato regionale.

Qualora gli stabilimenti industriali, a seguito di sopralluogo eseguito ai sensi del presente articolo, siano riscontrati non conformi alle volute caratteristiche, il Comune notificherà agli interessati l'obbligo di eliminare gli inconvenienti riscontrati, nonchè il termine entro il quale tale eliminazione dovrà essere effettuata. Trascorso tale termine senza che gli interessati abbiano provveduto, i trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Indipendentemente dal provvedimento penale, il prefetto può ordinare la chiusura temporanea dello stabilimento.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

La vigilanza sugli stabilimenti industriali di cui al presente articolo ai fini dell'inquinamento atmosferico è affidata ai Comuni e alle Provincie.

Nel caso di inquinamenti atmosferici interessanti Comuni finitimi appartenenti a differenti regioni la competenza di cui ai precedenti commi è devoluta alla Commissione centrale di cui all'articolo 3 della presente legge. In tal caso la notifica di cui al precedente quarto comma, viene effettuata a cura del Ministro per la sanità; in caso di inadempienza, e indipendentemente dal provvedimento penale, il Ministro può ordinare la chiusura temporanea dello stabilimento.

Art. 21.

Nella elaborazione dei piani regolatori comunali, intercomunali o interprovinciali, deve essere tenuta in particolare considerazione la ubicazione delle zone o distretti industriali rispetto alle zone residenziali, tenendo nel dovuto conto il comportamento dei fattori meteorologici.

CAPO VI
VEICOLI A MOTORE

Art. 22.

I veicoli a motore non debbono produrre emanazioni inquinanti, oltre i limiti fissati nel regolamento d'esecuzione della presente legge.

Per i veicoli a motore a combustione interna (ciclo otto e *Diesel*) deve essere limitata, nei casi di scarico, la emanazione dei prodotti tossici comunque nocivi o molesti.

A tal fine il Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'interno, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti la Commissione centrale per l'inquinamento atmosferico e il Consiglio superiore di sanità, ha facoltà di emettere decreti ministeriali per rendere obbligatoria la applicazione ai veicoli con motori a combustione interna (ciclo otto e *Diesel*) di quei dispositivi che saranno ritenuti efficienti per una sensibile riduzione della tossicità dei gas di scarico.

Chi conduce un veicolo con motore *Diesel* emettendo fumi di opacità superiore ai valori stabiliti nel regolamento, è punito con l'ammenda da lire 5000 a lire 20.000. Inoltre, al fine di accertare sul veicolo l'avvenuta eliminazione delle cause delle suindicate emanazioni, il veicolo stesso deve essere sottoposto a visita di revisione singola presso un ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

In aggiunta alla ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393, ad analoga visita sono sottoposti i veicoli a motore quando si abbia motivo di ritenere che le loro emanazioni siano non conformi alle caratteristiche di cui al presente articolo.

Per i casi di cui ai due precedenti commi si applica il disposto dei commi quinto e sesto dell'articolo 55 del citato testo unico.

Le disposizioni del presente articolo si applicano in tutto il territorio nazionale indipendentemente dalla ripartizione in zone di cui all'articolo 2.

Art. 23.

Gli accertamenti delle infrazioni di cui al precedente articolo 22 sono demandati ai funzionari, agli ufficiali e agli agenti di cui all'articolo 137 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Art. 24.

In occasione delle visite di revisione generale, parziale o annuale previste per gli autoveicoli al primo e secondo comma dell'articolo 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, deve essere altresì accertato che i veicoli non producano emanazioni inquinanti.

CAPO VII.
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà emanato, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per i lavori pubblici, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti la Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato, il regolamento di esecuzione.

Art. 26.

Le Amministrazioni comunali dovranno integrare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge, i regolamenti locali d'igiene con le norme contro l'inquinamento atmosferico, sentiti il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico e il Consiglio provinciale di sanità.

Art. 27.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento nei Comuni dell'Italia centro-settentrionale si dovrà procedere al censimento di tutti gli impianti termici di cui all'articolo 8, nonchè degli stabilimenti industriali di cui all'articolo 20. Il censimento sarà effettuato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco in collaborazione con le singole Amministrazioni comunali; in tale sede dovrà accertarsi la conformità dei predetti impianti alle disposizioni del regolamento di esecuzione e la loro rispondenza alle norme di sicurezza ai fini della prevenzione incendi emanate dal Ministro per l'interno.

Qualora i predetti impianti siano riscontrati non conformi alle prescrizioni del regolamento di esecuzione, il comando provinciale dei vigili del fuoco notificherà agli interessati le modifiche e gli adattamenti ritenuti necessari, nonchè il termine entro il quale dovranno essere effettuati.

Trascorso tale termine senza che gli interessati abbiano provveduto, gli impianti non potranno più essere usati. Si applicano ai contravventori le pene previste dall'ultimo comma dell'articolo 10.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1966

SARAGAT

MORO — MARIOTTI — TAVIANI — REALE — COLOMBO — PRETI — MANCINI — SCALFARO — ANDREOTTI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 25 luglio 1966, n. **616**.

Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Elettorato.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 112, ha sede in Roma ed è composto di nove membri.

Sono elettori e possono essere eletti componenti del Consiglio nazionale e della Commissione centrale tutti gli iscritti nell'albo che non siano sospesi dall'esercizio della professione.

Non sono elettori e non possono essere eletti gli iscritti nell'elenco speciale.

Gli eletti al Consiglio nazionale ed alla Commissione centrale sono rieleggibili.

Art. 2.

Elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine.

L'elezione del Consiglio nazionale ha luogo nei trenta giorni successivi alla scadenza del Consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del Consiglio uscente.

Il Consiglio nazionale uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del Consiglio nazionale dell'Ordine.

L'avviso di convocazione è spedito per lettera raccomandata o consegnato a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima, a tutti gli iscritti nell'albo.

L'avviso di convocazione, che è comunicato al Ministro per la grazia e giustizia, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e di chiusura dell'assemblea in prima e seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata a non meno di venti giorni dalla prima.

Art. 3.

Elenco degli elettori - Seggio elettorale.

Trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni elettorali, il presidente del Consiglio nazionale dispone la compilazione dell'elenco degli iscritti nell'albo.

L'elenco contiene per ciascun elettore cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e numero d'ordine di iscrizione nell'albo, nonchè, per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.

Il seggio, a cura del presidente del Consiglio nazionale, è istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

Art. 4.

Composizione del seggio elettorale.

Il presidente del Consiglio nazionale prima dell'inizio della votazione sceglie fra gli elettori presenti il presidente del seggio, il vice presidente e due scrutatori.

Il segretario dell'Ordine esercita le funzioni di segretario del seggio: in caso di impedimento il segretario è sostituito da un consigliere scelto dal presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine.

Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Art. 5.

Votazione.

Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte, in unico modello, e timbrate con il timbro dell'Ordine dei geologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, ed in numero cor-

rispondente a quello degli aventi diritto al voto, prima dell'inizio della votazione, sono ripartite fra gli scrutatori. Lo scrutatore appone la sua firma all'esterno della scheda.

Quando le elezioni dei componenti del Consiglio nazionale e dei membri elettivi della Commissione centrale si svolgono contemporaneamente, le relative schede sono di colore diverso.

L'elettore, previo accertamento della sua identità personale, viene ammesso a votare e, ritirata la scheda, la compila immediatamente nella parte della sala a ciò destinata: quindi la chiude e la riconsegna al presidente del seggio il quale la depone nell'urna.

Dell'avvenuta votazione è immediatamente presa nota da parte di uno degli scrutatori, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

E' ammessa la votazione mediante lettera raccomandata. L'elettore, all'uopo, richiede alla segreteria dell'Ordine la scheda debitamente timbrata e la fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta chiusa sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o suo delegato oppure da un notaio o dal conciliatore, nonchè la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione. Il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda senza aprirla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna.

Non è ammesso il voto per delega.

Art. 6.

Scrutinio.

Dopo che abbiano votato tutti gli iscritti nelle liste elettorali o decorso otto ore dall'inizio delle operazioni di voto il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori ancora presenti nella sala, dichiara chiusa la votazione ed accerta il numero degli elettori aventi diritto al voto e quello dei votanti.

Se i votanti sono almeno un terzo degli elettori, dà immediato inizio, con gli scrutatori, alle operazioni di scrutinio, che si svolgono pubblicamente e senza interruzione.

In caso contrario, raccolte le schede in un plico sigillato, rinvia le operazioni per la nuova votazione alla seconda convocazione, rinnovando gli avvisi con le modalità di cui all'articolo 2. La seconda votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

Sono considerate nulle le schede che contengono segni o indicazioni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Non si tiene conto, nell'ordine dei nominativi indicati sulla scheda, di quelli che eccedono il numero dei candidati da eleggere.

Terminato lo spoglio delle schede il presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, la graduatoria dei candidati: in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione, il più anziano per età.

Il presidente del seggio provvede, quindi alla proclamazione dei candidati eletti secondo l'ordine della graduatoria.

Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e all'espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario stesso.

Art. 7.

Diritto di opzione - Sostituzione.

Qualora un membro della Commissione centrale risulti eletto membro del Consiglio nazionale dell'Ordine o, in caso di contemporanea elezione, un candidato risulti eletto membro di ambedue gli organi, esso deve, entro tre giorni dalla comunicazione della proclamazione, optare per una delle due cariche. In mancanza di opzione si presume che l'interessato abbia rinunciato alla carica di membro del Consiglio nazionale dell'Ordine.

Per la sostituzione il Consiglio nazionale provvede a norma dell'articolo 10 della presente legge.

Art. 8.

Elezione dei membri della Commissione centrale - Opzione.

Per la elezione dei membri della Commissione centrale di cui alla lettera *d*) dell'articolo 12 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, valgono, in quanto applicabili, le norme per l'elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine.

Quando un membro del Consiglio nazionale è eletto membro della Commissione centrale questi è tenuto ad optare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 7 della presente legge.

Art. 9.

Comunicazioni dell'esito delle elezioni.

Il presidente del seggio, immediatamente dopo la proclamazione del risultato delle elezioni, comunica al Ministro per la grazia e giustizia ed al Consiglio nazionale i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio nazionale.

I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Art. 10.

Riunioni del Consiglio nazionale e della Commissione centrale - Cariche e durata.

Il Ministro per la grazia e giustizia entro venti giorni dalla proclamazione ne dà comunicazione ai componenti eletti del Consiglio nazionale e li convoca per l'insediamento.

Nella riunione, presieduta dal consigliere più anziano per età, sono eletti: un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

Per la Commissione centrale il Ministro per la grazia e giustizia provvede ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 112.

Per la validità delle adunanze della Commissione centrale e del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Quando il presidente e il vice presidente sono assenti od impediti ne fa le veci il membro più anziano per età.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo.

In caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'incolpato e, negli altri casi, il voto del presidente.

Il Consiglio nazionale e la Commissione centrale durano in carica rispettivamente tre e quattro anni, con decorrenza dalla relativa data di insediamento.

I componenti eletti, venuti a mancare per qualsiasi causa, sono sostituiti dagli eletti che li seguono nell'ordine della graduatoria. In caso di mancanza di tali candidoti si procede ad elezioni suppletive. In ogni caso i predetti membri rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Art. 11.

Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio nazionale - Sostituzione - Rinnovo della elezione.

La Commissione centrale, quando accoglie un ricorso proposto contro la elezione di singoli componenti del Consiglio nazionale, invita detto Consiglio a provvedere alla loro sostituzione, chiamando a succedere a detti componenti, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 6, comma quinto, i candidati che seguono nell'ordine degli eletti.

In mancanza di tali candidati il Consiglio nazionale fissa entro due mesi la data per la elezione suppletiva. La nuova elezione avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Art. 12.

Rinnovo delle elezioni del Consiglio nazionale.

La Commissione centrale, quando accoglie un ricorso che investe la elezione di tutto il Consiglio nazionale, provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio stesso e al Ministro per la grazia e giustizia nonchè al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Il Ministro per la grazia e giustizia nomina un commissario straordinario e trasmette copia del relativo decreto al Consiglio nazionale ed al commissario stesso.

Il commissario straordinario provvede ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 112, alla convocazione degli elettori per la rinnovazione del Consiglio con le modalità previste dalla presente legge.

Art. 13.

Annullamento delle elezioni di membri elettivi della Commissione centrale.

La Commissione centrale, quando accoglie un ricorso proposto contro l'elezione di singoli membri elettivi, provvede a darne immediata comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia, che entro trenta giorni, ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 112, propone la loro sostituzione con i candidati che seguono nell'ordine degli eletti, in base alla graduatoria formata a norma dell'articolo 6, comma quinto.

In mancanza di tali candidati il Ministro per la grazia e giustizia invita il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine ad indire elezioni suppletive.

Analogamente, il Ministro per la grazia e giustizia, ricevutane comunicazione dalla Commissione centrale, provvede per l'ipotesi in cui sia accolto un ricorso proposto contro l'elezione di tutti i membri elettivi ed occorra procedere a nuove elezioni.

Art. 14.

Sanzioni disciplinari.

All'iscritto nell'albo o nell'elenco speciale, che si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, può essere inflitta, a seconda della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

1) censura;

2) sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ad un anno;

3) radiazione.

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal Codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio professionale: *a*) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura; *b*) la morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei contributi all'Ordine. In queste ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo.

La sospensione per morosità è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.

La radiazione è pronunciata di diritto nel caso in cui l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto:

a) nel caso di cui al precedente comma quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme del Codice di procedura penale;

b) negli altri casi quando sono decorsi due anni dalla cancellazione.

Nel caso in cui la domanda non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo 10 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, e dell'articolo 16 della presente legge.

Art. 15.

Procedimento disciplinare.

Il Consiglio nazionale inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Nessuna pena disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'incolpato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentare in un termine non inferiore a dieci giorni, documenti o memorie difensive. L'incolpato deve essere invitato a comparire innanzi al Consiglio, per essere sentito entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui sopra.

Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

La notifica si effettua secondo le norme contenute negli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile.

In caso di irreperibilità le notificazioni di cui ai due commi precedenti avvengono, inoltre, mediante effissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del Consiglio nazionale.

Art. 16.

Ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale e della Commissione centrale.

Le impugnazioni previste dall'articolo 10 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, sono proposte entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.

I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

I ricorsi proposti dagli interessati avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale sono accompagnati dalla ricevuta del versamento della tassa prevista per i ricorsi ai Consigli nazionali professionali.

Le deliberazioni della Commissione centrale in materia di iscrizione o di cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale, nonchè in materia disciplinare o di eleggibilità, sono impugnabili, anche per il merito, davanti al tribunale di Roma dall'interessato o dal procuratore della Repubblica entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.

Il tribunale provvede in camera di Consiglio con sentenza, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

Il Collegio presso il tribunale e presso la Corte d'appello di Roma è integrato da due geologi. All'inizio dell'anno giudiziario il Consiglio superiore della magistratura, o, per sua delega, il presidente della Corte d'appello di Roma, nomina per ciascun grado due componenti effettivi e due supplenti, su designazione, in numero doppio, del Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi.

L'appello dalla sentenza del tribunale è deciso con l'osservanza delle medesime forme.

Art. 17.

Tariffa professionale.

La tariffa professionale degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese sono stabiliti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, su proposta del Consiglio nazionale dei geologi.

Art. 18.

Prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale.

Alla prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale dei geologi provvede una Commissione, nominata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, la quale provvede altresì alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale nonchè alle iscrizioni e cancellazioni fino all'insediamento del Consiglio nazionale.

La Commissione ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato di Corte d'appello che la presiede e da quattro membri scelti tra persone di riconosciuta competenza nelle attività che formano oggetto della professione di geologo ed in possesso della laurea in scienze geologiche o in una delle altre discipline menzionate nell'articolo 15 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, o che sono titolari di cattedra, liberi docenti o incaricati del gruppo geomineralogico. Sono addetti all'ufficio di segreteria funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano per età.

Le domande di iscrizione, redatte in carta bollata e corredate dai documenti attestanti l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge 3 febbraio 1963, n. 112, nonchè dalla ricevuta di versamento della relativa tassa, vanno dirette, fino all'insediamento del Consiglio nazionale dei geologi, al Ministero di grazia e giustizia.

L'iscrizione è subordinata, altresì, al preventivo pagamento della tassa di concessione governativa, prevista per l'iscrizione negli albi delle professioni.

La Commissione delibera con la presenza di almeno tre membri in essi compreso il presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni sono notificate all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

L'albo e l'elenco speciale contengono il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza degli iscritti nonchè la data di iscrizione ed il titolo in base al quale è avvenuta; per la prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale l'anzianità di iscrizione è unica per tutti gli iscritti.

La Commissione, completata la formazione dell'albo e dell'elenco speciale, li deposita, nei dieci giorni successivi, presso la Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 19.

Ricorsi avverso le deliberazioni in materia di prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale.

Le deliberazioni della Commissione di cui all'articolo precedente sono impugnabili dall'interessato o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorso alla Commissione straordinaria di cui al terzo comma del presente articolo, nel termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione.

I ricorsi proposti dagli interessati sono accompagnati dalla ricevuta di versamento della tassa prevista per i ricorsi ai Consigli nazionali professionali.

La Commissione straordinaria è composta dai membri di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 12 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, nonchè da nove componenti designati dal Ministro per la grazia e giustizia e scelti tra le persone che abbiano i requisiti di cui al secondo comma dell'articolo 18 della presente legge.

La Commissione straordinaria è nominata con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri per l'industria e per il commercio e per la pubblica istruzione; funziona fino all'insediamento della Commissione centrale per i geologi e delibera con la presenza di almeno sette membri compreso il presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni della Commissione straordinaria sono impugnabili con le modalità di cui alle disposizioni contenute nei commi quarto, quinto e sesto del precedente articolo 16.

Art. 20.

Prima elezione del Consiglio nazionale e dei membri elettivi della Commissione centrale.

Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia è nominato, entro un mese dal deposito dell'albo e dell'elenco speciale, un commissario straordinario con l'incarico di indire, nei novanta giorni successivi, la elezione del Consiglio nazionale unitamente a quella dei membri elettivi della Commissione centrale.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 — ultimo comma — della legge 3 febbraio 1963, n. 112.

Il commissario straordinario convoca a Roma per le elezioni gli iscritti nell'albo mediante avviso spedito con lettera raccomandata almeno venti giorni prima e

contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora di inizio e della durata della votazione in prima e seconda convocazione.

Il commissario straordinario è anche presidente del seggio elettorale e nomina, prima dell'inizio della votazione, fra gli elettori presenti, un vice presidente, due scrutatori e un segretario.

Le elezioni si svolgono secondo le norme di cui agli articoli da 1 a 10 della presente legge, in quanto applicabili.

Art. 21.

Determinazione della tassa di iscrizione del contributo annuale degli iscritti e della tassa per il rilascio di certificati.

Fino all'insediamento del Consiglio nazionale l'ammontare della tassa di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale e della tassa per il rilascio dei certificati, nonchè la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti sono stabiliti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia in limiti non eccedenti le lire 8.000 per la tassa di iscrizione, lire 6.000 per il contributo annuale, lire 500 per la tassa di rilascio dei certificati.

I relativi versamenti sono effettuati presso la direzione della segreteria dei Consigli nazionali professionali, con sede presso il Ministero di grazia e giustizia. La direzione stessa provvede ad erogare le somme necessarie per il funzionamento degli organi transitori previsti dalla presente legge, previa approvazione del Ministro per la grazia e giustizia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1966

SARAGAT

MORO — REALE — PRETI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1966, n. **617**.

Autorizzazione all'Istituto italiano di medicina sociale, con sede in Roma, ad acquistare due porzioni d'immobile site in Roma.

N. 617. Decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale d'intesa con il Ministro per la sanità, l'Istituto italiano di medicina sociale, con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare per il prezzo complessivo di L. 9.500.000 (novemilionicinquecentomila) le seguenti porzioni di immobile, site in Roma e di proprietà della Società Flaminia Mancini con sede in via del Teatro Valle n. 53-*B*: 1) autorimessa di mq. 62,80 con ingresso da via Pasquale Stanislao Mancini n. 26; 2) area antistante tale autorimessa della superficie di mq. 100, costituente il distacco ad est del fabbricato di proprietà dell'Istituto italiano di medicina sociale con ingresso in via Pasquale Stanislao Mancini n. 28.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1966
Atti del Governo, registro n. 204, foglio n. 83. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 luglio 1966.

Conferma del presidente dell'Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1874, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1951, n. 270, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 3 agosto 1963, con il quale il dott. Vittorio Triggiani è stato nominato presidente dell'Ente, per il triennio 1° agosto 1963-31 luglio 1966;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio;

Decreta:

Il dott. Vittorio Triggiani è confermato presidente dell'Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, per il triennio 1° agosto 1966-31 luglio 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 luglio 1966

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: MORO

Il Ministro per l'industria e il commercio: ANDREOTTI

(6458)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1966.

Determinazione delle tariffe delle fotoriproduzioni ottenute mediante procedimenti meccanici o combinati eseguite negli Archivi di Stato a richiesta di terzi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, che consente il rilascio di copie totali o parziali di atti pubblici mediante procedimenti meccanici e fotografici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, che stabilisce i sistemi ammessi per l'esecuzione di copie di atti pubblici;

Vista la legge 17 dicembre 1962, n. 1863;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, che detta norme sull'organizzazione degli Archivi di Stato;

Visto l'art. 12 del surrichiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1409, che, tra l'altro, detta le modalità per la determinazione delle tariffe delle fotoriproduzioni ottenute mediante procedimenti meccanici o combinati eseguite negli Archivi di Stato a richiesta di terzi;

Considerata l'opportunità di limitare la determinazione delle tariffe a quelli - tra i sistemi consentiti -

di più comune uso o di probabile adozione da parte del Servizio di fotoriproduzione legatoria e restauro degli Archivi di Stato;

Udita la Commissione per la fotoriproduzione dei documenti del Consiglio superiore degli archivi;

Decreta:

A richiesta di terzi possono essere rilasciate copie di documenti conservati negli Archivi di Stato con i sistemi ed alle condizioni di cui alle tariffe di seguito specificate:

Tariffe delle copie di documenti, conservati presso gli Archivi di Stato eseguite mediante procedimento fotografico, meccanico o combinato.

A) DUPLICAZIONI ESEGUITE MEDIANTE PROCEDIMENTO FOTOGRAFICO B. N.

I. Microfilm (35 mm., biperforato od imperforato).

A) Microcopie negative:

un fotogramma L. 20; viene rilasciato soltanto se richiesto per uso di studio e fino ad un massimo di 25 fotogrammi, con una richiesta minima di 15 fotogrammi, pari a L. 300.

Il rilascio di un numero di fotogrammi negativi superiore ai 25 consentiti dovrà essere, di volta in volta, autorizzato dal Ministero.

Il costo di ciascun fotogramma, dal 26° in poi, è stabilito in L. 30.

B) Microcopie positive:

1) un fotogramma L. 20 (richiesta minima: 10 fotogrammi, pari a L. 200);

2) quando la richiesta superi i 1.000 fotogrammi — ma non i 5.000 — il costo dei fotogrammi da 1.001 a 5.000 è stabilito in L. 18 ciascuno;

3) il rilascio di un numero di fotogrammi superiore ai 5.000 anche se effettuato a lotti, deve essere in via preliminare autorizzato dal Ministero.

Il costo dei fotogrammi da 5.001 in poi è stabilito in L. 15 ciascuno.

II. Ingrandimenti.

A) Tratti da microcopie o da lastra o da pellicola piana (1):

Carta ad emulsione semplice		Carta ad emulsione sui due lati	
Formato	Costo unitario (comprensivo del negativo)	Formato	Costo di un foglio (impressionato sui due lati – minimo 5 fogli pari a 10 ingrandimenti) (comprensivo del negativo)
13 × 18	70	—	—
14,8 × 21	90	—	—
18 × 24	110	18 × 24	280
21 × 29,7	140	21 × 29,7	350
24 × 30	160	24 × 30	400
30 × 40	500	—	—
50 × 60	1.000	—	—
60 × 65	1.300	—	—
80 × 100	2.800	—	—
100 × 150	5.250	—	—

(1) A giudizio insindacabile dei tecnici addetti al Servizio.

B) Copie fotoelettrolitiche tratte per ingrandimento da microfilm 35 mm.

Un ingrandimento (mm. 180×210) L. 250.

III. Stampa su carta per contatto da lastra o da pellicola piana:

A)

Formato del negativo	Costo di una copia	
	Tratta da negativo esistente in laboratorio	Tratta da negativo da eseguirsi
6 × 9	100	300
9 × 12	120	400
13 × 18	180	500

B) Duplicazioni nel formato 21 x 29,7 eseguite con procedimenti per contatto, termografici, elettrofotografici, etc.

1) con impiego di acidi, una copia L. 200;

2) con procedimento termografico, una copia L. 160,

3) con procedimento elettrofotografico, una copia L. 160.

B) FOTORIPRODUZIONI A COLORI

A)

INGRANDIMENTI da negativo 35 mm.			INGRANDIMENTI da negativo 6 × 9			INGRANDIMENTI da negativo 13 × 18		
Formato	Costo		Formato	Costo		Formato	Costo	
	Iª copia	copie success.		Iª copia	copie success.		Iª copia	copie success.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6×9	790	400						
13×18	1500	800	13×18	1690	1100			
18×24	2550	1200	18×24	2740	1500	18×24	3720	2300
						24×30	5170	3000

B) Le fotoriproduzioni a colori vengono rilasciate solo per uso di studio. Il prezzo è comprensivo del costo della ripresa, dello sviluppo e dell'ingrandimento. Il negativo rimane di proprietà dell'Amministrazione archivistica.

Le copie eseguite da negativo colore già esistenti presso i laboratori vengono cedute, indipendentemente dal numero delle copie e compresa la prima, al prezzo unitario indicato nelle colonne 3, 6 e 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* per gli effetti dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Roma, addì 3 gennaio 1966

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6360)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1966.

Nomina del presidente della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni di Cagliari.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti in data 7 dicembre 1965, registro n. 92, foglio n. 300, con il quale sono state costituite le Commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni nelle sedi delle stazioni radiotrasmittenti per il biennio 1965-66;

Considerato che a seguito del trasferimento del dottor Giuseppe Milella la presidenza della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni di Cagliari è rimasta vacante;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del nuovo presidente della menzionata Commissione;

Su proposta della competente Direzione centrale dei servizi radioelettrici;

Decreta:

Con effetto immediato e per la durata del biennio 1965-66 il dott. Renato Baroni, direttore del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Cagliari, è nominato presidente della locale Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni, in sostituzione del dottor Giuseppe Milella, trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1966

p. *Il Ministro*: MAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1966
Registro n. 55 *Ufficio riscontro poste e telecomun., foglio n.* 135

(6504)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1966.

Modalità per la sistemazione delle contabilità speciali delle Prefetture relative agli esercizi finanziari dal 1940-41 al 1954-55.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 novembre 1965, n. 1324, con la quale sono dettate le norme per la sistemazione delle eccedenze dei pagamenti e delle rimanenze di fondi verificatesi negli esercizi dal 1940-41 al 1954-55 nelle gestioni dei funzionari delegati dal Ministero dell'interno;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro n. 106703 del 31 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1966, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 125, con il quale sono stati istituiti nell'anno finanziario 1965 i capitoli n. 2752 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e n. 3552 nello stato di previsione dell'entrata dello Stato cui debbono rispettivamente imputarsi i rimborsi e i versamenti per la sistemazione delle eccedenze e delle rimanenze di fondi predette;

Considerata la necessità di stabilire la procedura per attuare la sistemazione prevista dalla legge suindicata;

Decreta:

Art. 1.

La regolazione delle eccedenze di pagamenti verificatesi negli esercizi dal 1940-41 al 1954-55 nella gestione dei fondi accreditati dal Ministero dell'interno ai dipendenti funzionari delegati è disposta mediante l'emissione di mandati diretti.

La relativa spesa graverà sul competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Art. 2.

I rendiconti da cui risultino eccedenze di spesa verranno trasmessi alla Ragioneria regionale dello Stato competente al riscontro, per il rilascio della corrispondente attestazione di regolarità.

I conti presentati allo scoperto saranno rimessi, invece, assieme alla documentazione, direttamente all'Amministrazione centrale dell'interno, la quale provvederà a tutti gli adempimenti necessari per la regolazione.

Art. 3.

Le rimanenze dei fondi accertate sugli accreditamenti ricevuti dai funzionari delegati da parte del Ministero dell'interno negli esercizi dal 1940-41 al 1954-55 verranno versate in Tesoreria, con imputazione al Capo XIV - apposito capitolo - dello stato di previsione dell'entrata per il competente anno finanziario, entro i termini che saranno stabiliti di volta in volta dal Ministero dell'interno medesimo in rapporto alla risultante situazione debitoria e creditoria dei singoli funzionari delegati e, comunque, non oltre tre mesi dalla completa regolazione delle partite a « credito » di cui al precedente art. 1.

I rendiconti relativi a detti versamenti verranno inviati all'Amministrazione centrale dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 maggio 1966

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1966
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 235. — DI STEFANO

(6432)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1966.

Rettifica del decreto ministeriale 20 novembre 1964 concernente la determinazione delle caratteristiche prescritte dall'art. 714-bis del Codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Ciampino.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale n. 456 del 20 novembre 1964, con cui sono state determinate le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Ciampino;

Considerato che la quota relativa al livello medio dell'aeroporto, indicata nel predetto decreto ministeriale in metri 108,00 s.l.m., non corrisponde all'effettivo valore di metri 116,00 s.l.m.;

Ritenuta la necessità di procedere alla rettifica del citato decreto nel senso sopra indicato;

Decreta:

Il decreto ministeriale n. 456, in data 20 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 7 dicembre 1964, è rettificato nella parte riguardante il livello medio dell'aeroporto, come segue:

livello medio dell'aeroporto: metri 116.00 s.l.m.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 giugno 1966

Il Ministro: TREMELLONI

(6403)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1966.
Costituzione, ordinamento e attribuzioni della Direzione generale del contenzioso del Ministero della difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Considerato che, ai sensi dell'art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, occorre procedere alla costituzione delle Direzioni generali del Ministero della difesa e stabilire il relativo ordinamento interno e la ripartizione dei compiti di ciascuna Direzione generale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1966 è costituita la Direzione generale del contenzioso del Ministero della difesa di cui agli articoli 1 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.

Sotto la stessa data sono trasferite alla predetta Direzione generale le attribuzioni ad essa devolute dal citato art. 31, svolte da vari uffici del Ministero.

Art. 2.

L'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale del contenzioso del Ministero della difesa sono stabiliti come segue:

Ufficio del direttore generale:

compiti di segreteria del direttore generale e trattazione delle pratiche che il direttore generale avoca a sè; tenuta delle pratiche riservate; pratiche relative al personale in servizio presso la Direzione generale; pubbliche relazioni; studi nelle materie di competenza; coordinamento nella trattazione di questioni che rientrano nella competenza di più reparti; consuntivo dell'attività della Direzione generale e analisi dei risultati al fine di adottare provvedimenti idonei ad evitare la soccombenza dell'Amministrazione per motivi ricorrenti; relazioni sull'attività della Direzione generale; studi per l'introduzione dei moderni principi di tecnica organizzativa nell'attività della Direzione generale; raccolta ed elaborazione di dati statistici; raccolta, analisi e classificazione delle decisioni e sentenze riguardanti le materie trattate; raccolta, tenuta e conservazione, a cura di apposita biblioteca, delle leggi e dei regolamenti nonchè delle pubblicazioni e riviste a carattere giuridico e scientifico interessanti l'attività della Direzione generale; servizi di economato e generali; schedario generale; ricezione, smistamento ed inoltro della corrispondenza.

1° Reparto (contenzioso in materia di leva e di personale):

1ª Divisione - contenzioso leva.

Contenzioso speciale in materia di leva: ricorsi al Ministro avverso le decisioni dei Consigli di leva.

Ricorsi giurisdizionali al Consiglio di Stato e ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica in materia di leva, di mobilitazione e di militarizzazione.

2ª Divisione - contenzioso personale militare.

Ricorsi giurisdizionali al Consiglio di Stato e ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica in materia di reclutamento volontario, nomina ad ufficiale o sottufficiale, stato giuridico, avanzamento, carriera, trattamento economico, disciplina, movimenti, documenti caratteristici e matricolari del personale militare.

3ª Divisione - contenzioso personale civile.

Ricorsi giurisdizionali al Consiglio di Stato e ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica in materia di assunzione, stato giuridico, carriera, trattamento economico, disciplina, trasferimenti, documenti caratteristici e matricolari degli impiegati civili e degli operai.

2° Reparto (contenzioso in materia contrattuale e demaniale - giudizi di responsabilità):

4ª Divisione - contenzioso contratti e demanio.

Vertenze giudiziarie in materia contrattuale e demaniale; lodi arbitrali; transazioni a seguito di accordi intervenuti durante il giudizio.

5ª Divisione - giudizi di responsabilità.

Giudizi di responsabilità contabile ed amministrativa: provvedimenti successivi alla instaurazione del giudizio.

3° Reparto (infortunistica - liquidazioni e bilancio):

6ª Divisione - infortunistica ordinaria.

Vertenze relative ad incidenti o sinistri derivanti dalla circolazione di mezzi terrestri o dalla navigazione di mezzi marittimi ed aerei; vertenze relative ad altri incidenti o infortuni riferibili a fatto dell'Amministrazione; transazioni in materia di infortunistica intese a prevenire le liti o conseguenti ad accordi intervenuti durante il giudizio; esecuzione delle sentenze di condanna fino alla fase precedente all'emissione del provvedimento di liquidazione.

7ª Divisione - infortunistica speciale.

Infortunistica stradale ed extra stradale relativa al personale delle forze armate italiane e straniere connessa ad accordi internazionali; transazioni intese a prevenire le liti o conseguenti ad accordi intervenuti durante il giudizio; esecuzione di sentenze di condanna, fino alla fase precedente alla emissione del provvedimento di liquidazione.

8ª Divisione - amministrativa e bilancio.

Liquidazioni per risarcimento di danni e per spese di liti e arbitramenti. Amministrazione dei capitoli di bilancio attribuiti alla Direzione generale; pratiche relative alla impostazione ed alle variazioni di bilancio per la parte di competenza.

Art. 3.

L'ufficio del direttore generale e le divisioni sono ripartiti in sezioni, il numero delle quali è determinato dal Ministro, su proposta del direttore generale.

I reparti e l'ufficio del direttore generale dispongono ciascuno di un archivio.

Art. 4.

Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale, che lo sostituisce nell'incarico in caso di assenza o di impedimento e provvede alla trattazione delle materie a lui delegate.

Per l'azione di vigilanza sulle divisioni raggruppate in reparti il direttore generale si avvale di ispettori generali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 luglio 1966

Il Ministro: TREMELLONI

(6503)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1966.

Integrazione del Comitato regionale per la programmazione economica del Lazio.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 24 ottobre 1964, relativo alla nomina in ogni Regione, escluse quelle a Statuto speciale, di un Comitato per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 14 aprile 1965, concernente l'integrazione dei Comitati regionali per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 26 aprile 1965, recante modifica alla lettera *c*) del primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale del 22 settembre 1964;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica del Lazio;

Ritenuta la necessità di integrare il Comitato regionale per la programmazione economica del Lazio con i rappresentanti della cooperazione, della categoria degli artigiani, nonchè con un rappresentante degli Enti provinciali del turismo;

Decreta:

Articolo unico.

Sono chiamati a far parte del Comitato regionale per la programmazione economica del Lazio i signori:

Maretto arch. Paolo, rappresentante della cooperazione;

Albanesi comm. Tullio, rappresentante della categoria degli artigiani;

Travaglini di Santa Rita dott. Raffaele, rappresentante degli Enti provinciali del turismo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1966

Il Ministro: PIERACCINI

(6434)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1966.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », e 29 gennaio 1964, n. 602 che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto in data 2 luglio 1964, riguardante la nomina, per un triennio, del Consiglio generale dell'Ente;

Vista la deliberazione n. 872, del 3 agosto 1965, con la quale il comune di Genova ha designato il sig. Giorgio Riggio, in seno al predetto Consiglio, in sostituzione dell'avv. Numa Battistini, dimissionario;

Decreta:

Il sig. Giorgio Riggio è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », con sede in Genova, in rappresentanza del comune di Genova in sostituzione dell'avv. Numa Battistini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(6457)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1966.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « CO.VE.PA. » Consorzio Vendite Prodotti Arredamento, con sede in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 20 maggio 1966 alla Società cooperativa « CO.VE.PA. » - Consorzio Vendite Prodotti Arreda-

mento, con sede in Bologna, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « CO.VE.PA. » - Consorzio Vendite Prodotti Arredamento, con sede in Bologna, costituita per rogito notaio dott. Giorgio Chiossi in data 14 novembre 1958, è posta in liquidazione coatta amministrata ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Francesco Buffa ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 agosto 1966

Il Ministro: Bosco

(6402)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1966.

Qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « bivio Vergini-Civitanova Marche », in provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'Amministrazione provinciale di Macerata in data 17 maggio 1966, tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « bivio Vergini-Civitanova Marche » tratto dal km. 10+500 (bivio di Montenovo) al km. 19+100 (bivio del Molino Zazzini);

Vista la relazione dell'Ufficio del genio civile di Macerata in data 28 maggio 1966;

Vista la relazione del Servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico, con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Amministrazione provinciale di Macerata;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « Strada con diritto di precedenza » la strada provinciale « bivio Vergini-Civitanova Marche » tratto dal km. 10+500 al km. 19+100, con l'avvertenza che nelle eventuali intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Macerata fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, quello di « Arresto all'incrocio » di formato maggiorato (Ø 120 cm.) integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »;

b) sulla strada a precedenza (dopo la istallazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1959, n. 420, integrati dal « Segnale di identificazione strade » di cui alla fig. 102-*C* del regolamento stesso.

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto lungo la strada a precedenza, nel formato ridotto presso ogni incrocio e, fuori del centro abitato, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 agosto 1966

Il Ministro: Mancini

(6460)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1966.

Ricostituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto lo statuto dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1951, n. 239;

Considerato che il Collegio dei revisori dei conti del predetto Ente, nominato con il decreto ministeriale 27 maggio 1963, è scaduto e che occorre provvedere, pertanto, alla sua ricostituzione;

Vista la designazione del Ministero del tesoro;

Vista la designazione dell'Ente italiano della moda;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino, è così costituito per il triennio 1966-1968:

Germani dott. Achille, per il Ministero dell'industria e del commercio;

Gargano dott. Guglielmo, per il Ministero del tesoro;

Pacces prof. Federico Maria, in rappresentanza dell'Assemblea dei soci dell'Ente italiano della moda.

Il rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio assumerà le funzioni di presidente del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 4 agosto 1966

Il Ministro: Andreotti

(6433)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gaeta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1966, il comune di Gaeta (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6471)

Autorizzazione al comune di Pesaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 agosto 1966, il comune di Pesaro, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 45.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6472)

Autorizzazione al comune di Parma ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 agosto 1966, il comune di Parma, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 34.055.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6473)

Autorizzazione al comune di Salerno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 agosto 1966, il comune di Salerno, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 49.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6474)

Autorizzazione al comune di Mantova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 2 agosto 1966, il comune di Mantova, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 63.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6437)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Nuoro

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 5482 in data 5 agosto 1966, l'avv. Giovanni Chironi è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Nuoro.

(6461)

Conferma in carica del presidente e nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 5479 in data 5 agosto 1966, l'avv. Agnello Caserta è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli e il sig. Francesco Scalfati è stato nominato vice presidente dell'Ente stesso.

(6462)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di La Spezia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 5483 in data 5 agosto 1966, il prof. Pietro Cavallini è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di La Spezia.

(6463)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 5478 in data 5 agosto 1966, il prof. Piero Marcis è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cagliari.

(6464)

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cosenza

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1432/5480 in data 5 agosto 1966, i signori avv. Settimio Perna e prof. Ottavio Severini sono stati nominati rispettivamente presidente e vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Cosenza.

(6465)

Conferma in carica del presidente e nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Brindisi.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 5477 in data 5 agosto 1966 il sig. Ubaldo Vallarino è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Brindisi e il sig. Rocco Trane è stato nominato vice presidente dell'Ente stesso.

(6466)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 154

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 agosto 1966

1 Dollaro USA	623,35
1 Dollaro canadese	579,175
1 Franco svizzero	144,08
1 Corona danese	90,041
1 Corona norvegese	87,232
1 Corona svedese	120,685
1 Fiorino olandese	172,927
1 Franco belga	12,563
1 Franco francese	127,187
1 Lira sterlina	1738,462
1 Marco germanico	156,147
1 Scellino austriaco	24,151
1 Escudo Port.	21,692
1 Peseta Sp.	10,405

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica della scuola media statale « Brunone Moneta », di Marsciano, ad accettare una donazione.

Con decreto n. 13711/Div. II 1.14.13 del 18 settembre 1965, il prefetto della provincia di Perugia ha autorizzato la Cassa scolastica della Scuola media statale « Brunone Moneta », di Marsciano, ad accettare la somma di L. 500.000 per la istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome di « Professor Filippo Fallini ».

(6385)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1966, registro n. 59 Pubblica istruzione, foglio n. 280, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Mantovani Enzo avverso il comportamento negativo dell'Amministrazione a provvedere sulla istanza presentata per ottenere il riconoscimento del servizio non di ruolo, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1966, registro n. 59 Pubblica istruzione, foglio n. 283, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Paonessa Francesco avverso il comportamento negativo dell'Amministrazione a provvedere sulla istanza presentata per ottenere il riconoscimento del servizio non di ruolo, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1966, registro n. 59 Pubblica istruzione, foglio n. 281, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Lombardo Giovanni Battista avverso il comportamento negativo dell'Amministrazione a provvedere sulla istanza presentata per ottenere il riconoscimento del servizio non di ruolo, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1966, registro n. 59 Pubblica istruzione, foglio n. 263, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Maranzana Luigi avverso il comportamento negatico dell'Amministrazione a provvedere sulla istanza presentata per ottenere il riconoscimento del servizio non di ruolo, a norma dell'art 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(6386)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia a permutare un terreno di sua proprietà con un terreno di proprietà dell'Amministrazione comunale di Corsico (Milano).

Con decreto ministeriale n. 300.15/678 del 27 maggio 1966, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata a permutare un terreno di sua proprietà, sito in Corsico (Milano) della superficie di mq. 688,80, censito in catasto al mappale 466, sub *B*, partita n. 277, con un terreno di proprietà dell'Amministrazione comunale di Corsico, della superficie di mq. 690, sito in Corsico, censito in catasto al mappale 262-*a*.

L'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata altresì autorizzata ad accettare la donazione, disposta dalla stessa Amministrazione comunale di Corsico, di un secondo terreno, adiacente al primo, della superficie di mq. 750.

I due predetti terreni saranno destinati alla costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(6470)

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad acquistare un immobile sito in San Vito dei Normanni

Con decreto ministeriale n. 300.15/676 del 12 luglio 1966, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad acquistare dal sig. Lapresa Angelo, proprietario, e dalla signora Ruggiero Cecilia, usufruttuaria, per il prezzo di L. 2.200.000, l'immobile sito in San Vito dei Normanni (Brindisi), distinto in catasto alla partita n. 2172, foglio 97, particelle 932/2 e 3878.

La somma di L. 2.200.000 graverà sul capitolo 43, es. 1965, res. II, semestre 1964, che presenta la necessaria disponibilità.

L'area dell'immobile sarà adibita a giardino della Casa della Madre e del Bambino di San Vito dei Normanni.

(6469)

MINISTERO DELLA DIFESA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 giugno 1966, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1966, registro n. 15 Difesa-Aeronautica, foglio n. 380, sono stati respinti, previa riunione, i due ricorsi straordinari prodotti dal capitano A.A.r.n.ris.compl. Duti Orazio e precisamente: il ricorso in data 10 luglio 1959 avverso il provvedimento 27 marzo 1959 di collocamento in congedo e il ricorso in data 9 dicembre 1964 avverso il provvedimento 31 gennaio 1964 di revoca della promozione al grado di maggiore.

(6364)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Foggia

Con decreto ministeriale n. 3046/1049 del 4 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1966, registro n. 13 Agricoltura e foreste, foglio n. 152, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione alla « Riunione Adriatica di Sicurtà » Società per azioni con sede in Milano, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Foggia-Ordona-Lavello » tronco urbano in Foggia estese mq. 235 riportate in catasto alle particelle numeri 2269 parte e 4471 parte del foglio di mappa n. 96-*E* del comune di Foggia e nella planimetria tratturale con i numeri 39-*a* e 40-*a*.

(6468)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 117-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 117-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Gonella Sereno con sede in Vicenza, via Tommaso Dal Molin.

(6413)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 93-VA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 93-VA », a suo tempo assegnato alla ditta Coerezza Carlo con sede in Cassano Magnago (Varese), via Cavour, n. 5.

(6414)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (ex coefficiente 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (ex coefficiente 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale dell'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 23 febbraio 1966, avranno luogo in Roma presso il Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - nei giorni 21 e 22 settembre 1966 con inizio alle ore 8,30.

La prova pratica avrà luogo, invece, in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, il giorno 23 settembre 1966, con inizio alle ore 8,30.

(6446)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina ed assegnazione ai ruoli provinciali dei candidati risultati vincitori nel concorso per soli titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in esperimento.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale del 28 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 4 agosto 1965, con il quale è stato indetto un concorso per soli titoli a posti di segretario comunale di seconda classe in prova;

Visto il decreto in data 20 luglio 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso anzidetto;

Ritenuto che nei confronti di uno dei predetti è stata disposta l'esclusione dalla nomina a segretario comunale della qualifica iniziale, per difetto del requisito della buona condotta;

Viste le leggi 9 agosto 1954, n. 748 e 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta

I sottonotati candidati sono nominati segretari comunali di seconda classe in esperimento, a decorrere dal 20 settembre 1966, e, dalla stessa data, sono assegnati ai ruoli dei segretari comunali delle Provincie a fianco di ciascuno indicate. Detta nomina sarà revocata nei confronti di quei candidati i quali non produrranno, nel termine che sarà loro prefisso, i documenti di rito:

1. Nardelli Antonio: Como;
2. Ciraulo Giorgio: Udine;
3. Martinelli Giuseppe: Avellino;
4. Massaro Cosimo: Avellino;
5. Tabacchi Ugo: Vicenza;
6. Barone Francesco: Cosenza;
7. Di Giambattista Guido: Vicenza;
8. Rossi Antonio: Aosta;
9. Lo Cicero Francesco: Pavia;
10. Pellizzieri Silvano: Reggio Calabria;
11. Lattanzi Pietro: Pesaro;
12. Venturini Mario: Cuneo;
13. Gueli Francesco: Trento;
14. Bergamasco Andrea: Avellino;
15. Gambaccini Aldo: Aosta;
16. Pulitanò Giuseppe: Reggio Calabria;
17. Giacomuzzi Lucio: Aosta;
18. Luzzi Francesco: Nuoro;
19. Bertellini Pierino: Aosta;
20. Neglia Girolamo: Potenza;
21. Pecorini Lando: Aosta;
22. Calogiuri Lorenzo: Trento;
23. Calvi Silvio: Aosta;
24. De Felice Giovanni: Aosta;
25. Aloigi Luciano: Aosta;
26. Nassetti Floriano: Novara;
27. Trombetta Silvano: Cuneo;
28. Gargano Giuseppe: Avellino;
29. Sorci Romeo: Belluno;
30. Orlandi Franco: Cagliari;
31. Missagia Fidenzio: Pordenone;
32. Dal Bello Bruno: Nuoro;
33. Salurso Ettore: Nuoro;
34. Bortolin Angelo: Trento;
35. Dolcetti Curzio: Nuoro;
36. Iocca Salvatore: Nuoro;
37. Gelli Gigino: Trento;
38. Sanna Aldo: Cagliari;
39. D'Errico Pasquale: Nuoro;
40. Santoro Francesco Paolo: Nuoro;
41. Gaeta Filadelfio: Nuoro;
42. Cicalese Mario: Nuoro;
43. Pasetti Vittorio: Cagliari;
44. Negro Franco: Cagliari;
45. Giarratana Attilio: Trento;
46. Colla Giuseppe: Trento;
47. Spallina Filippo: Sassari;
48. Trinchera Giuseppe: Nuoro;
49. Carmeli Orazio: Sassari;
50. Calautti Antonio: Nuoro;
51. Sessa Vincenzo: Nuoro;
52. Massa Mario: Frosinone;
53. Congiu Luigi: Nuoro;
54. Migliorate Sante: Nuoro;
55. Bianchera Domenico: Torino;
56. Carcelli Enzo: Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana:

Il prefetto, direttore generale dell'Amministrazione civile, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 2 agosto 1966

p. *Il ministro* GASPARI

(6444)

Nomina ed assegnazione ai ruoli provinciali dei candidati risultati vincitori nel concorso per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in esperimento.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale in data 26 giugno 1965, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova;

Visto il proprio decreto, in data 15 luglio 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso anzidetto;

Viste le leggi 9 agosto 1954, n. 748 e 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta

I sottonotati candidati sono nominati segretari comunali di seconda classe in esperimento, a decorrere dal 10 settembre 1966 e, dalla stessa data, sono assegnati ai ruoli dei segretari comunali delle Provincie a fianco di ciascuno indicate.

Detta nomina sarà revocata nei confronti di quei candidati i quali non produrranno, nel termine che sarà loro prefisso, i documenti di rito:

1. Zanini Marco: Reggio Emilia;
2. Morando Luciano: Genova;
3. Paternesi Giuseppe: Pesaro;
4. Bianca Giorgio: Savona;
5. Gaballo Giovanni: Cosenza;
6. Asaro Dino: Lucca;
7. Di Stefano Gabriele: Avellino;
8. Labozzetta Domenico: Cosenza;
9. Basile Eugenio: Ancona;
10. Arcà Angela Maria: Pavia;
11. Polizzotto Giuseppe: Cosenza;
12. Mogavero Giovanni: Verona;
13. Muccio Giancarlo: Milano;
14. Dolcimele Antonio: Potenza;
15. Verola Tommaso: Avellino;
16. Andreoletti Alma: L'Aquila;

17. Masi Goffredo: Rieti;
18. Evola Domenico: Padova;
19. Cisternino Guglielmo: Savona;
20. Caretto Luigi: Como;
21. Marzano Ferruccio: Rovigo;
22. Grande Franco: Potenza;
23. Sorrentino G. Battista: Como;
24. Orfino Francesco: Bologna;
25. Talarico Antonio: Catanzaro;
26. Tozzi Luciano: Bergamo;
27. Saccabusi Lucia: Torino;
28. Petrelli Carlo: Potenza;
29. Silengo Giovanni: Torino;
30. Porcelli Domenico: Pavia;
31. Marano Antonio: Foggia;
32. Pugliese Salvatore: Pavia;
33. Molicotti Renato: Pesaro;
34. Castana Pietro: Novara;
35. Ferrari Giancarlo: Pavia;
36. d'Apolito Vincenzo: Potenza;
37. Orefice Antonino: Brescia;
38. Calabresi Stelio: Salerno;
39. Della Torre Antonio: Chieti;
40. Barricelli Salvatore: Bergamo;
41. Scianna Francesco: Rieti;
42. Casano Giuseppe: Genova;
43. De Fusco Mario: Brescia;
44. Andreoni Gaetano: Piacenza;
45. Merlo Antonio Gino: Belluno;
46. Biagini Maria Luisa: Bergamo;
47. Morì Vincenzo Paolo: Como;
48. Spada Giuseppe Luigi: Alessandria;
49. Zecca Salvatore Lucio: Chieti;
50. Rat Mario: Novara;
51. Vella Alfonso: Alessandria;
52. Azzarelli Francesco: Torino;
53. Guerzoni Attilio: Cremona;
54. Capitoli Pietro Lucio: Cremona;
55. Orso Attilio: Vicenza;
56. Angelini Enrico: Brescia;
57. Cataudella Pietro: Genova;
58. Donvito Vito: Avellino;
59. Rosa Costanzo: Torino;
60. Pellegrini Giovanni: Terni;
61. Bucciero Achille: Torino;
62. Lo Cicero Vittorio: Cagliari;
63. Patanè Michele: Brescia;
64 Angileri Vincenzo: Pordenone;
65. Todaro Antonino: Novara;
66. Caracciolo Francesco Antonio: Udine;
67. Bonfilio Raffaele: Cosenza;
68. Adamo Antonino: Alessandria;
69. Granatiero Salvatore: Teramo;
70. Restivo Salvatore: Varese;
71. Oricchio Felice: Udine;
72. Aprile Michelangelo: Belluno;
73. Granatiero Bonaventura: Vicenza;
74. Dina Vito: Cagliari;
75. Piazza Salvatore: Cagliari;
76. Maschi Davide: Udine;
77. Sinicropi Domenico: Udine;
78. Florentino Michele: Novara;
79. Colombini Lauro: Cuneo;
80. Montineri Guglielmo: Udine;
81. Spinelli Carmelo: Trento;
82. Laurita Michele: Potenza;
83. Critti Nicolò: Udine;
84. Trizio Pasquale: Trento;
85. Guidi Graziella: Cuneo;
86. Bifano Vincenzo: Cuneo;
87. Di Silvestro Giuseppe: Cagliari;
88. Diamante Giovanni: Roma;
89. Pennacchia Giuseppe: Trento;
90. Miceli Vito: Trento;
91. Perna Salvatore: Trento;
92. Pallara Franco: Sassari;
93. Cotelli Enzo: Trento;
94. Mangiaracina Biagio: Vercelli;
95. Indelicato Michele: Brescia;
96. Mauro Vito: Cagliari;
97. Di Benedetto Biagio Tommaso: Trento;
98. de Nittis Domenico: Novara;
99. Vecchio Salvatore Giuseppe: Catanzaro;
100. Nitti Nicola: Potenza;
101. Bianchi Antonio: Sondrio;
102. Paltrinieri Marcello: Como;
103. Spoto Sebastiano: Trento;
104. Calì Salvatore: Trento;
105. Campagna Antonino: Cagliari;
106. Messina Cesare: Nuoro;
107. Di Marco Giuseppe: Cuneo;
108. Naldoni Luigi: Cuneo;
109. Scarlatella Giuseppe: Cagliari;
110. de Gennaro Luigi: Benevento;
111. Bardi Carlo: Sassari;
112. Mitarotonda Domenico: Aosta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana:

Il prefetto, direttore generale dell'Amministrazione civile, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 2 agosto 1966

p. *Il ministro*: GASPARI

(6445)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami ad un posto di attuario in prova, per i servizi attuariali della Direzione generale degli Istituti di previdenza, nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che, nel supplemento straordinario al n. 7 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 20 luglio 1966 è pubblicato il decreto ministeriale 26 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1966, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 327, che approva la graduatoria del concorso per esami ad un posto di attuario in prova, per i servizi attuariali della Direzione generale degli Istituti di previdenza, nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 20 settembre 1963.

(6441)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei, per la qualifica di mestiere di « apparecchiatore telescriventista e radiotelegrafonico di laboratorio » di 1ª categoria, nel concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima.

Nel Foglio d'ordini del Ministero della difesa n. 37 del 7 maggio 1966 è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 18 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1966, registro n. 7 Difesa-Marina, foglio numero 245, dei candidati risultati idonei, per la qualifica di mestiere di « apparecchiatore telescriventista e radiotelegrafonico di laboratorio » di 1ª categoria, nel concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 28 aprile 1964.

(6447)

CORTE DEI CONTI

Avviso di rettifica

Agli articoli 1 e 2 della graduatoria generale del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 183, in data 25 luglio 1966, in luogo di: « Baldanza Elio Rosario » leggasi: « Baldanza Rosario Elio ».

(6518)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami ad otto posti di vice segretario tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;

Visto il decreto ministeriale in data 21 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1965, registro n. 2, foglio n. 343, con il quale è stato bandito un concorso per esami ad otto posti di vice segretario tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'Ispettorato generale della aviazione civile;

Considerata la necessità di nominare la Commissione esaminatrice per il concorso sopraindicato;

Decreta:

Articolo unico.

La Commissione esaminatrice per il concorso di cui al decreto ministeriale citato nelle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Caruso dott. Angelo, direttore centrale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Membri:

Stefani prof. Paolo, titolare di costruzioni e disegno di costruzioni nell'Istituto tecnico per geometri « Alberti » di Roma;

Battistella prof. Mario, titolare di impianto ed organizzazione del cantiere - tecnologia delle costruzioni, laboratorio tecnologico edile - resistenza dei materiali - estimo, nell'Istituto tecnico industriale « Bernini » di Roma;

Gristina ing. Giorgio, ispettore generale nel ruolo del personale tecnico dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Fossati ing. Vittorio, ispettore generale nel ruolo del personale tecnico dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Segretario:

Di Martino dott. Ferdinando, ispettore di 2a classe.

Alla predetta Commissione esaminatrice sono aggregati, in qualità di membri aggiunti per le prove di lingua straniera i seguenti professori:

Omodei prof.ssa Matilde n. Zecca, titolare di lingua e letteratura francese presso l'Istituto tecnico commerciale « Sella » di Roma;

Mazza prof.ssa Renata n. Nucci, titolare di lingua e letteratura inglese presso l'Istituto tecnico commerciale e per geometri « G. Medici del Vascello » di Roma;

Muncinelli prof.ssa ved. Lidia n. Cavaliere, titolare di lingua e letteratura spagnola presso l'Istituto tecnico commerciale « V. Gioberti » di Roma;

Lay prof.ssa Camilla n. Giordano, titolare di lingue e letteratura tedesca presso l'Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma.

Ai predetti sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa graverà sul cap. 1322 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per il corrente esercizio finanziario e per un importo presumibile di L. 200.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 marzo 1966

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1966
Registro n. 5 bilancio Trasporti (I.G.A.C.), foglio n. 100

(6493)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1966, n. **5**.

Proroga al 30 aprile 1966 del termine stabilito con la legge regionale 25 gennaio 1966, n. 2, per l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione relativo all'anno finanziario 1966.

Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' prorogato al 30 aprile 1966 il termine stabilito con la legge regionale 25 gennaio 1966, n. 2, per l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966.

Art. 2.

Le approvazioni e gli impegni di spese durante il mese di aprile 1966 non potranno superare un dodicesimo dell'importo delle spese stanziate nei vari capitoli della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1966 predisposto dalla Giunta regionale nell'adunanza del 22 dicembre 1965 e sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale nella adunanza del 23 marzo 1966, in allegato al disegno di legge regionale relativo all'approvazione del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1966.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle di Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, addì 31 marzo 1966.

CAVERI

(6316)

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1966, n. **6**.

Approvazione del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1966.

Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale;

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato, in conformità al progetto votato dal Consiglio regionale nella adunanza del 7 giugno 1966 (provvedimento n. 43), nei singoli stanziamenti e nel suo complesso, il bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1966, che prevede nel complesso ed in pareggio l'ammontare di lire quattordicimiliardi ottocentottantacinquemilioni cinquecentoventimila per n. 73 capitoli dello stato di previsione della Entrata (Allegato *A*) e l'ammontare di lire quattordicimiliardi ottocentottantacinquemilioni cinquecentoventimila per numero 318 capitoli dello stato di previsione della spesa (Allegato *B*), secondo le risultanze riassuntive e finali del prospetto riepilogativo del bilancio (Allegato *C*).

Art. 2.

E' autorizzata per quanto di competenza della Regione, per l'anno finanziario 1966, a' sensi degli articoli 2, 4 e 9 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate per tributi e quote di

tributi previsti nello stato di previsione dell'Entrata del bilancio e di spettanza della Regione e degli Enti ed Uffici soppressi, i cui servizi sono stati trasferiti all'Amministrazione regionale a' sensi di legge.

Art. 3.

L'approvazione, l'impegno e l'erogazione delle spese non a calcolo saranno deliberati, nei limiti delle previsioni degli appositi stanziamenti del bilancio, a' sensi di legge e di regolamento.

Art. 4.

I prelievi di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (capitolo 109) e la iscrizione delle somme stesse ai competenti capitoli di spesa recanti stanziamenti insufficienti saranno approvati con provvedimenti della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze.

E' all'uopo approvato il seguente elenco allegato *D* annesso alla presente legge:

Elenco allegato *D*: Spese obbligatorie e di ordine iscritte nello stato di previsione della Spesa del bilancio per l'anno finanziario 1966, ad integrazione delle quali è autorizzato il prelievo di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine con provvedimenti della Giunta regionale.

Art. 5.

I prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste per far fronte a nuove e maggiori spese (capitolo 110) e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio e a capitoli nuovi saranno approvati con provvedimenti della Giunta da convalidare con legge regionale.

Art. 6.

Sono autorizzate per l'anno finanziario 1966, sul capitolo 111 della parte Spesa del bilancio, le spese per complessive lire centotremilioni di cui all'allegato *E* annesso alla presente legge, e, sul capitolo 150 della parte Spesa del bilancio, le spese per complessive lire trecentotrentamilioni di cui all'allegato *F* annesso alla presente legge; i prelievi di somme da tali capitoli di spesa saranno autorizzati con provvedimenti legislativi regionali.

Art. 7.

L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato ad ordinare, con ordini di pagamento scritti e motivati ed entro i limiti di spesa degli appositi stanziamenti del bilancio, il pagamento delle spese concernenti i salari spettanti al personale giornaliero, agli operai e manovali provvisori addetti ai cantieri di lavoro gestiti dalla Regione o addetti a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, di stabili e di monumenti, delle spese per assegni e salari al personale a paga oraria o giornaliera addetto ai vari servizi regionali e ai cantieri scuola di rimboschimento, nonchè il pagamento delle spese, anche non ricorrenti, preventivamente deliberate dal Consiglio o dalla Giunta con la espressa autorizzazione alla liquidazione mediante emissione di ordini di pagamento.

Art. 8.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1966, sul capitolo 193 della parte Spesa del bilancio, la spesa di lire quindicimilioni per le finalità previste dalla legge regionale 15 maggio 1953, n. 1, e dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, concernenti interventi a favore della caccia, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 9.

E' autorizzata per l'anno finanziario 1966, sul capitolo 212 della parte Spesa del bilancio, la spesa di lire ducentomilioni per spese per la bonifica del bestiame, secondo le norme e modalità stabilite con la legge regionale 28 giugno 1962, n. 13, spese da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 10.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1966, sul capitolo 214 della parte Spesa del bilancio, la spesa di lire settantacinquemilioni per la concessione di sussidi e per interventi regionali nelle spese per la costruzione ed il riattamento di strade poderali e vicinali, secondo le norme e modalità stabilite con legge regionale 14 agosto 1962, n. 17, spese da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 11.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1966, sul capitolo 218 della parte Spesa del bilancio, la spesa di lire quarantamilioni per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 50 in data 7 aprile 1955 e n. 167 in data 18 dicembre 1959 e successivi provvedimenti integrativi, concernenti provvidenze intese a favorire lo sviluppo dell'attrezzatura agricola locale, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 12.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1966, sul capitolo 220 della parte Spesa del bilancio, la spesa di lire ottantamilioni per la concessione di contributi e sussidi per la costruzione, la sistemazione e la riparazione di canali di irrigazione e di opere e di impianti irrigui, secondo le norme e modalità stabilite con i provvedimenti consiliari n. 45 in data 7 aprile 1955 e n. 114 in data 15 giugno 1963, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 13.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1966, sul capitolo 223 della parte Spesa del bilancio, la spesa di lire settantacinquemilioni per le finalità previste dalla legge regionale 28 settembre 1951, n. 3, concernente provvedimenti per promuovere ed incoraggiare la silvicoltura, spesa da approvare e liquidare dalla Giunta regionale secondo le modalità ed i criteri previsti dalla precitata legge regionale.

Art. 14.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1966, sui capitoli dal 230 al 251 compresi della parte Spesa del bilancio, la complessiva spesa di lire centosedicimilioni, ripartita come dai singoli stanziamenti dei citati capitoli di bilancio, per le finalità previste dai rispettivi richiamati articoli delle leggi statali 2 giugno 1961, n. 454 e 23 maggio 1964, n. 404, sull'attuazione del Piano quinquennale di sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 15.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1966, sul capitolo 254 della parte Spesa del bilancio, la spesa di lire duecentottantamilioni per sussidi ad opere di miglioramento fondiario e per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 47 in data 7 aprile 1955, n. 37 in data 21 marzo 1959 e n. 115, in data 15 giugno 1963, concernenti provvedimenti a favore dell'edilizia rurale, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 16.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1966, sui capitoli 272 e 280 della parte Spesa del bilancio, la spesa complessiva di lire centoseimilioni, ripartita come dai singoli stanziamenti dei citati capitoli di bilancio, per contributi e sussidi da concedere per le finalità previste dalle leggi vigenti e dai provvedimenti consiliari n. 72 in data 29 maggio 1957 e n. 155 in data 22 dicembre 1961, concernenti provvidenze a favore delle piccole e medie industrie e dell'artigianato.

Art. 17.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1966, sul capitalo 276 della parte Spesa del bilancio, la spesa di lire ventimilioni per le finalità previste dalla legge regionale 9 maggio 1963, n. 12, concernente la istituzione dell'Ente Valdostano per l'Artigianato Tipico, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 18.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1966, sui capitoli 293, 300, 326 e 327 della parte Spesa del bilancio, la spesa complessiva di lire centosessantamilioni ripartita come dai singoli stanziamenti dei citati capitoli di bilancio, per la manutenzione delle strade regionali, comunali e consorziali, per la costruzione, il ripristino e la manutenzione straordinaria di opere stradali e di interesse regionale, nonchè di opere danneggiate da frane, alluvioni e da altre calamità, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 19.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1966, sul capitolo 440 della parte Spesa del bilancio, la spesa di lire diciottomilioni

per la vaccinazione obbligatoria del bestiame ai fini profilattici e per il funzionamento del posto di controllo sanitario di Pont St. Martin, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 20.

Sono autorizzate, per l'anno finanziario 1966, la spesa di lire ventimilioniduecentomila sul capitolo 453 del bilancio e la spesa di lire sessantamilioni sul capitolo 454 del bilancio concernenti, rispettivamente, il contributo annuo ordinario dovuto al Consorzio Antitubercolare della Valle d'Aosta e contributi straordinari da concedersi per spese di ricovero e di assistenza di tubercolotici poveri, spese da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale a' sensi delle leggi vigenti e del provvedimento consiliare n. 170 in data 18 dicembre 1959 e successive modificazioni.

Art. 21.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1966, sui capitoli 468 e 469 della parte Spesa del bilancio, rispettivamente, la spesa di lire settantamilioni per spese e contributi concernenti l'assistenza ed il ricovero di minori e di malati poveri in Istituti ed in luoghi di cura e la spesa di lire diciottomilionicinquecentomila per assistenza climatica all'infanzia, spese da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 22.

Sono autorizzate, per l'anno finanziario 1966, la spesa di lire sessantamilioni sul capitolo 533 del bilancio e la spesa di lire venticinquemilioni sul capitolo 534 del bilancio concernenti, rispettivamente, contributi da concedere per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 149 in data 8 ottobre 1949, numero 156 in data 10 dicembre 1956, n. 42 in data 10 marzo 1958 e n. 66 in data 10 giugno 1960, concernenti provvidenze intese a favorire lo sviluppo ed il miglioramento dell'industria turistica ed alberghiera, spese da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 23.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1966, sul capitolo 511 della parte Spesa del bilancio, la spesa complessiva di lire cinquantamilioni per le finalità previste dalle leggi regionali 10 gennaio 1961, n. 2 e 9 maggio 1963, n. 11, recanti provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) e per l'attrezzatura ed il funzionamento dei servizi del Corpo di soccorso alpino, spesa da approvare e liquidare secondo le modalità ed i criteri previsti dalle precitate leggi regionali.

Art. 24.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1966, sul capitolo 512 della parte Spesa del bilancio, la spesa di lire quattromilioni per le finalità previste dalla legge regionale 17 novembre 1960, n. 9, concernente norme sull'assistenza alle guide e portatori alpini e loro orfani.

Art. 25.

E' autorizzata per l'anno finanziario 1966, sul capitolo 530 della parte Spesa del bilancio, la spesa di lire quindicimilioni per spese per impianti, attrezzature e velivoli per il Campo regionale di aviazione di Aosta, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 26.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1966, sul capitolo 537 della parte Spesa del bilancio, la spesa di lire sessantamilioni per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 150 in data 29 dicembre 1949 e n. 80 in data 27 maggio 1963, concernenti provvidenze per la tutela ed il migioramento dell'edilizia locale e per la protezione del paesaggio, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 27.

E' approvato il seguente riepilogo da cui risulta il complesso delle entrate e delle spese del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1966, come da allegati *A*, *B* e *C* annessi alla presente legge:

Ripilogo delle Entrate e Spese

ENTRATE

TITOLO I - Entrate tributarie . . .	9.905.500.000	
TITOLO II - Entrate extra tributarie	4.666.720.000	
TOTALE TITOLI I E II	14.572.220.000	14.572.220.000
TITOLO III - Alienazione di beni patrimoniali e rimborso di prestiti		313.300.000
TITOLO IV - Accensione di prestiti .		—
Totale generale delle entrate . . .		14.885.520.000

SPESE

ASSESSORATO	TITOLO I Spese correnti	TITOLO II Spese in conto capitale	TOTALE
Finanze	4.453.384.135	1.067.300.000	5.520.684.135
Agricoltura e foreste .	388.800.000	1.195.000.000	1.583.800.000
Industria e commercio	120.800.000	90.000.000	210.800.000
Lavori pubblici . . .	285.000.000	1.851.400.000	2.136.400.000
Pubblica istruzione . .	2.987.050.000	45.000.000	3.032.050.000
Sanità e assistenza .	1.286.300.000	14.000.000	1.300.300.000
Turismo, antichità e belle arti	531.700.000	335.000.000	866.700.000
TOTALE PER TITOLI . . .	10.053.034.135	4.597.700.000	14.650.734.135
TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI			234.785.865
Totale complessivo delle spese			14.885.520.000

Riassunto generale

Entrate . . . . L. 14.885.520.000
Spese . . . . L. 14.885.520.000

Art. 28.

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 4 giugno 1966

BIONAZ

(6317)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.